

«Una pronuncia equilibrata»


MILANO

Daniele Santosuosso, docente di diritto commerciale alla Sapienza e titolare dell'omonimo studio legale, come valuta la sentenza?

Come una pronuncia che va nella giusta direzione. Si inquadra in quegli indirizzi interpretativi che hanno esplicitamente ammesso la responsabilità civile della pubblica amministrazione e quindi il risarcimento del danno non necessariamente da lesione di diritti soggettivi, ma anche di interessi legittimi, tentando il superamento di zone di immunità. Con specifico riferimento alla Consob, poi, dal *leading case* del 3 marzo 2001 n. 3132, i vari orientamenti hanno correttamente cercato comunque di fondare la responsabilità civile nei confronti di soggetti estranei a quelli vigilati come gli investitori sull'esistenza di preesistenti obblighi positivi, individuati nella protezione degli investitori, o di diritti generali come quello di libertà contrattuale. Nel caso in esame si è giustamente fatto leva non solo sul generale obbligo di sorveglianza dei mercati di borsa ma anche sullo specifico obbligo di controllo al momento del rilascio delle autorizzazioni alle Sim.

Non esiste rischio di eccesso di azioni nei confronti della Consob?

Il rischio di eccessi o squilibri nell'uso dei ricorsi c'è. Basti pensare che sono più di 200 le fasi procedurali di cui la Consob è competente nel suo potere di vigilanza, e il



Il docente. Daniele Santosuosso

«L'onere probatorio non sarà sempre facile da assolvere»

numero dei destinatari di questo potere è vastissimo, e destinato ad aumentare. Le conseguenze potrebbero essere il sovraccarico di responsabilità e quindi paralisi nella sorveglianza.

In questo senso la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile appare un buon rimedio a tutela dell'investitore?

Sì, dato che mitiga l'esigenza di responsabilità con un onere probatorio a carico dell'investitore che non è facilissimo da assolvere, soprattutto se si deve dimostrare l'elemento psicologico della colpa o del dolo nel cattivo o omesso esercizio e quindi la violazione di obblighi di vigilanza che comportano prestazioni "di attesa" e non sempre di "fare".

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

